



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Marzoli"
Via Levadello, 26/B - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – C.F. 91011920179
Tel: 030 7400391 - C.M. BSIS01800P
e-mail: bsis01800p@istruzione.it - pec:bsis01800p@pec.istruzione.it
www.istitutomarzoli.edu.it

REGOLAMENTO per l'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici

(rif. Art. 48 del *Regolamento d'Istituto*)

(delibera del Consiglio di Istituto n.69 del 19 dicembre 2023)

- Art. 1**
- a. **È vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari durante le attività didattiche per uso privato e personale, divieto esteso sia agli studenti sia ai docenti. Deroghe straordinarie possono essere concesse in casi eccezionali dal docente di classe.**
 - b. Il divieto si applica al personale docente e ATA coinvolto nelle attività didattiche (cfr. C.M. n. 362 del 25.09.1998) e si intende esteso anche agli studenti, secondo quanto indicato nella direttiva n. 30 del 15.03.2007 del Ministro della Pubblica Istruzione che ne ha individuato l'osservanza in una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle Studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.
 - c. Qualora intervengano motivi dettati da ragioni di particolare urgenza o gravità, che comportano l'esigenza di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, il docente presente in classe valuterà l'opportunità di autorizzare lo studente all'uso del telefonino ovvero di invitarlo a servirsi della possibilità, previa autorizzazione, di usare gli apparecchi telefonici degli uffici di segreteria.
 - d. All'inizio delle lezioni, gli studenti devono depositare il proprio cellulare spento in una scatola posta sulla cattedra. I ragazzi possono ritirare il dispositivo solo durante le ricreazioni, per poi ricollocarlo nuovamente al termine dell'intervallo.
 - e. Gli alunni possono utilizzare, a discrezione dei docenti del Consiglio di Classe, senza connessione supporti multimediali solo per prendere appunti, per schematizzare o per consultare contenuti digitali già scaricati. Nel caso in cui le attività didattiche richiedano un collegamento alla rete Internet, gli alunni potranno effettuarla tramite un hotspot con il proprio cellulare.
- Art. 2**
- a. In caso di mancato rispetto da parte di uno studente del precedente articolo, il docente presente annoterà sul registro di classe l'infrazione, dandone immediata comunicazione al docente coordinatore di classe.
 - b. Qualora l'infrazione sia reiterata, il docente procederà al ritiro temporaneo. Il coordinatore di classe avviserà la famiglia, tentando un coinvolgimento in un'azione dissuasiva ed educativa.
 - c. Se il comportamento dello studente richiamato non dovesse mutare e si dovessero verificare ulteriori infrazioni, il Consiglio di classe, convocato in sede di riunione disciplinare, proporrà adeguate sanzioni che potranno arrivare fino alla sospensione dalle lezioni.
- Art. 3**
- a. Qualora gli apparecchi di cui all'articolo 1 fossero utilizzati, negli ambienti della scuola, in modo improprio come per esempio: registrare, filmare e fotografare,

scaricare materiale durante le verifiche,violando in tal modo gravemente la dignità e la riservatezza delle persone eventualmente riprese, nonché il "codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, oltre che le fondamentali regole scolastiche, il docente in servizio procederà al ritiro del telefonino o dispositivo elettronico, annoterà l'episodio sul registro di classe e darà immediata comunicazione alla presidenza, consegnando il dispositivo spento al Dirigente o ai suoi collaboratori; il dispositivo dovrà essere ritirato da un genitore entro la mattinata. Nel caso in cui il genitore fosse impossibilitato a recarsi in Istituto personalmente, lo studente potrà ritirare il proprio device presso l'Ufficio della Dirigenza o dei suoi collaboratori.

- b. Il Dirigente scolastico, constatata l'infrazione di cui al presente articolo, valutata la gravità del fatto commesso e, fatte salve le prerogative dell'autorità giudiziaria competente ad accertare l'eventuale reato discendente, darà immediata comunicazione alla famiglia e/o disporrà l'immediata convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto per l'adozione delle opportune sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dell'episodio rilevato.

Art. 4 Prima di dare esecuzione alle sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai quindici giorni, il Consiglio di classe dovrà prendere in considerazione la possibilità di una conciliazione con lo studente che ha infranto il presente regolamento, al fine di sostituire la sanzione – come previsto al punto 8 del Capo II del *Regolamento di Disciplina* - con un'attività a favore della collettività scolastica.

Art. 5 All'atto dell'iscrizione del proprio figlio alla scuola e, comunque, all'inizio di ogni anno scolastico, i genitori dello studente, nel sottoscrivere il *Patto Educativo di Corresponsabilità*, con la quale si impegnano a collaborare con la scuola, in una visione organica del progetto educativo, assumeranno anche l'impegno di contattare il figlio solo in casi di necessità.

Art. 6 Spetta al Dirigente scolastico contestare l'infrazione - a quanto disposto dal presente Regolamento - al personale docente e ATA, secondo quanto previsto dal CCNL, in particolare il Capo IX.